

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è disciplinata dalle disposizioni del CCNL dell'area della Dirigenza medica e veterinaria in vigore.

Art. 18
CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, è territorialmente competente, in via esclusiva il Foro di Oristano.

Art. 19
NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato tra le parti dal presente contratto, il rapporto di lavoro è regolato dalle leggi e dai Contratti Collettivi vigenti nel tempo, nonché, dalla normativa cui gli stessi rinviano, che qui si intendono espressamente richiamati ad ogni conseguente effetto, ivi comprese in quanto applicabili, le norme del titolo II, capo I, del libro V del Codice Civile con riferimento alle parti non direttamente disciplinate dal CCNL.

Art. 20
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO: ESENZIONE

Il presente contratto è esente dall'imposta, ai sensi del punto 25 della Tabella – allegato B – al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al DPR 24 aprile 1986, n. 131.

Art. 21
NORMA FINALE

Il presente contratto è stipulato in esecuzione della deliberazione n. _____ del _____ che ne costituisce il presupposto, in duplice originale uno dei quali è consegnato al dott. Francesco Mastinu e sostituisce i procedimenti di nomina previsti dalla normativa antecedente all'entrata in vigore del CCNL 03.11.2005 ad ogni conseguente effetto e comunque produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina di cui all'art. 18 del D.M.S. 30.01.1982, dall'art. 18, comma 1, punto f) del D. Lgs. 502/92 e degli articoli 17 e 28 del DPR 487/94 in quanto applicabili.

Il Dirigente Medico
Dott. Francesco Mastinu

Il Direttore Generale
Dott. Mariano Meloni

Il Direttore del Servizio Amministrazione del Personale
Dott. Luciano Oppo



N. _____

**CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL RINNOVO DELL'INCARICO DI
RESPONSABILE DI STRUTTURA AZIENDALE COMPLESSA DI
"SERVIZIO DI DIABETOLOGIA DEL P.O. SAN MARTINO DI ORISTANO"
DI DURATA QUINQUENNALE**

(ex art. 15-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni)

L'anno duemilaquattordici, addì _____ del mese di _____, in Oristano presso la Sede Legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5,

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n. 5, corrente in Oristano, con Sede Legale in Via Carducci n. 35, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00681110953, rappresentata dal Dott. Mariano Meloni, nato a Charleroi (Belgio) il 13.05.1959, in qualità di Direttore Generale dell'Azienda medesima presso la cui sede è elettivamente domiciliato per la carica ricoperta, non in proprio ma in nome e per conto della predetta Azienda,

E

Il Dott. Francesco Mastinu, nato a Cagliari il 21/06/1950, residente in Oristano, Via FOSSE ARDEATINE N.15/b, Codice Fiscale n. MSTFNC50H21B354B,

AI

sensi dell'articolo 28, 2° comma del C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e veterinaria del 3 novembre 2005, viene stipulato il presente contratto di rinnovo dell'incarico quinquennale di Direzione di Struttura Complessa.

PREMESSO

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 1220 del 29.12.2010 è stato rinnovato l'incarico quinquennale di Responsabile di Struttura Aziendale Complessa "Diabetologia PO Oristano" al dott. Francesco Mastinu;
- Che in data 13.01.2011 è stato stipulato il contratto individuale di lavoro tra l'Azienda sanitaria n. 5 di Oristano ed il Dirigente sopraindicato, con scadenza al 31.12.2013;
- Che con deliberazioni n. 1107 del 24 dicembre 2013 e n. 330 del 17 aprile 2014 la scadenza dell'incarico è stata temporaneamente prorogata sino al 30 giugno 2014, nelle more del rinnovo dell'incarico quinquennale;
- Che con deliberazione del Direttore Generale n. 26 del 13 gennaio 2009 veniva disposta l'approvazione della riorganizzazione Aziendale a seguito dell'Atto Aziendale;
- Che il dott. Francesco Mastinu, come emerso dalle risultanze dei lavori del Collegio Tecnico riunitosi in data 3.04.2014, ha superato la prevista prova di

verifica e quindi, è stato confermato per un'ulteriore quinquennio nell'incarico di Direzione di Struttura Complessa;

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____, questa Azienda ha disposto il rinnovo dell'incarico quinquennale per la Direzione della Struttura Aziendale Complessa "Diabetologia PO Oristano", al dott. Francesco Mastinu;
- tutto ciò premesso, tra le parti suindicate, previa conferma e ratifica della narrativa che precede, la quale costituisce parte integrante del presente contratto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 **CONDIZIONI GENERALI**

L'Azienda sanitaria n. 5 di Oristano rinnova al dott. Francesco Mastinu l'incarico a tempo determinato di Direttore della Struttura Complessa "Diabetologia PO Oristano", ai sensi e per gli effetti dell'art. 15-ter del D.Lgs. 31.12.1991, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 29 del CCNL 08.06.2000 della Dirigenza medica - veterinaria e dell'art. 24 del CCNL 03.11.2005.

L'incarico di cui trattasi viene conferito con decorrenza dal **15 maggio 2014** al **31 dicembre 2018**.

L'incarico conferito ha durata quinquennale (fatto salvo l'esercizio, da parte dell'Azienda della facoltà di risoluzione prevista dall'art. 72, comma 11 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e dall'art. 22 della Legge 4 novembre 2010, n. 183) ed è rinnovabile alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 15 e seguenti del vigente D.Lgs. n. 502/1992.

ART. 2 **INQUADRAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO**

L'inquadramento giuridico è il seguente:

- Ruolo: Sanitario
- Profilo professionale: Medico
- Posizione funzionale: Dirigente medico
- Incarico quinquennale conferito: Direttore della Struttura Complessa "Servizio Diabetologia PO Oristano"

Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dai CC.NN.NN.LL. nel tempo vigenti e dalla contrattazione decentrata a livello aziendale, da corrispondere con cadenza mensile, nella misura indicata nella tabella allegata al presente contratto, nonché, dalle norme di legge nel tempo vigenti.

Il rapporto di lavoro è regolato dalle leggi in materia di pubblico impiego e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti durante il corso del medesimo e ciò anche per quanto riguarda le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.

ART. 3 **MANSIONI**

Le attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale riconosciuta sono quelle previste dagli articoli 15, 15-bis e 15-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle norme nel tempo vigenti.

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - in data 28 novembre 2000, fermo restando le disposizioni riguardanti la responsabilità penale, civile, amministrativa e dirigenziale dei pubblici dipendenti.

L'Azienda, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, consegna al Dott. Francesco Mastinu, che ne accusa ricevuta con la sottoscrizione del presente contratto, copia del "Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni" approvato con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - in data 28 novembre 2000 sopracitato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del Codice suddetto, il Dirigente è tenuto ad osservare le relative norme.

L'Azienda, per il tramite degli uffici competenti in materia, vigila sulla corretta applicazione del codice di comportamento e presta consulenza ai dipendenti sui casi concreti.

Art. 15 **RESPONSABILITA' DISCIPLINARE**

Per quanto riguarda la responsabilità disciplinare si rinvia a quanto stabilito dalle vigenti norme in materia, in particolare a quanto stabilito dal decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ed alle norme che l'Azienda sanitaria n. 5 vorrà emanare sull'argomento.

Art. 16 **PATROCINIO LEGALE**

Si applica integralmente quanto previsto dall'art. 25 del CCNL 08.06.2000 dell'area relativa alla Dirigenza medica e veterinaria, nonché, quanto successivamente normato in materia.

Art. 17 **RECESSO E TERMINI DI PREAVVISO**

Il dott. Francesco Mastinu ha facoltà di recedere dal presente contratto anteriormente alla scadenza del termine, con l'obbligo di preavviso di mesi 3 (tre).

I termini decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

Il rapporto di lavoro derivante dal presente contratto è regolato dai contratti collettivi e dalle leggi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.

E' in ogni modo condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di conferimento dell'incarico quinquennale che ne costituisce il presupposto.

Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato.

Per quanto non specificamente previsto dal presente contratto in materia di cause di cessazione del rapporto di lavoro e di termini di preavviso si fa rinvio alle norme di legge e regolamento ed ai CC.CC.NN.LL. nel tempo vigenti.

L'accertamento da parte di questa Azienda sanitaria della produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile, nonché, di dichiarazioni mendaci rese in occasione dell'assunzione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.

Nel caso in cui presso la struttura cui il dirigente è assegnato l'orario settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo.

Sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla L. 937/77.

La durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Il periodo di ferie e le giornate di riposo di cui sopra, se il dirigente è assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale, sono proporzionalmente ridotti.

Fatte salve le eccezioni previste dai CC.CC.NN.LL. e dalle leggi e regolamenti nel tempo vigenti, le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dirigente. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dirigente può frazionare le ferie in più periodi: la fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti; sono assicurati al dirigente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 15 giorni di ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre.

Durante il periodo di ferie al dirigente spetta la retribuzione prevista dai CC.CC.NN.LL. e dalle norme nel tempo vigenti.

Per quanto non previsto dal presente contratto si intendono richiamate ed applicate le norme in materia contenute nelle leggi, regolamenti e CC.CC.NN.LL. nel tempo vigenti.

Sono fatte salve le disposizioni contrattuali e normative successivamente emanate in materia.

Art. 12 ASPETTATIVA

Al dott. Francesco Mastinu potranno essere concessi, previa formale richiesta, periodi di aspettativa per motivate esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per i periodi e secondo le modalità stabilite dai CC.CC.NN.LL. e dalle disposizioni di legge nel tempo vigenti.

Art. 13 LIBERA PROFESSIONE – CONSULENZE

Il dott. Francesco Mastinu potrà svolgere attività libero professionale, secondo le modalità previste dal "Regolamento per l'esercizio della libera professione intramuraria del personale dirigente sanitario" approvato con provvedimento formale della Direzione Generale.

In casi motivati e previa valutazione delle esigenze di servizio potrà essere autorizzato dalla Direzione Generale l'espletamento di attività di consulenza come previsto dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sarà consentito altresì l'espletamento di perizie legali esclusivamente per richiesta dell'autorità giudiziaria con l'obbligo di comunicazione al Direttore Generale.

Art. 14 CODICE DI COMPORTAMENTO

Il dott. Francesco Mastinu dovrà ispirare il suo comportamento in servizio al dovere di contribuire con impegno e responsabilità alla tutela dei valori posti al fondamento del modello organizzativo aziendale nonché, alla costante osservanza del codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione Pubblica di cui al

ART. 4 SEDE DI SERVIZIO

La sede di destinazione dell'attività lavorativa è individuata presso il Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano.

L'Azienda sanitaria n. 5 di Oristano si riserva di disporre una diversa assegnazione, per motivate esigenze di servizio, presso altre strutture operative dell'Azienda stessa a livello Ospedaliero e/o territoriale, fermo restando il riferimento esclusivo alla disciplina di appartenenza.

ART. 5 DURATA DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, l'incarico ha durata quinquennale a decorrere dalla data fissata nell'art. 1 del presente contratto, con facoltà di rinnovo da parte del Direttore Generale.

E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 32, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.

ART. 6 CONTENUTI DELL'INCARICO ED INCOMPATIBILITA'

Al dott. Francesco Mastinu è affidata la direzione della Struttura Complessa "Diabetologia PO Oristano" e delle attività ad essa connesse, e sono a lui attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali assegnati, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi attuati nella struttura affidata.

Il Dirigente è inoltre, responsabile dell'efficace ed efficiente gestione di tutte le risorse (umane, finanziarie, tecniche e strumentali) attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Il dott. Francesco Mastinu si impegna a svolgere a tempo pieno e con impegno esclusivo, fatta salva la possibilità di opzione per il rapporto non esclusivo secondo le modalità e i tempi previsti dalle norme in vigore, a favore dell'Azienda sanitaria n. 5 di Oristano le funzioni di Direttore di Struttura Complessa come previsto dall'art. 15-quinques, comma 5 del D.Lgs n. 502/92, nonché, ogni altra attività e funzione disciplinata da atti di gestione e programmazione emanati dal Direttore Generale nell'ambito delle predette funzioni e competenze.

Il dott. Francesco Mastinu, in relazione alle funzioni attribuite partecipa, attivamente, nell'ambito della propria struttura ed a supporto della Direzione Strategica aziendale, alla elaborazione delle linee di programmazione sanitaria annuale e pluriennale dell'Azienda Sanitaria, sia nella fase della elaborazione che nelle successive della esecuzione e rendicontazione.

Dei risultati di tali attività si tiene conto, attraverso esame da parte dell'OIV, nell'ambito della valutazione permanente da utilizzarsi sia ai fini della conferma, rinnovo, revoca dell'incarico, sia ai fini della retribuzione di risultato.

L'incarico conferito è incompatibile con ogni altra forma di rapporto di lavoro, dipendente e convenzionato con altre strutture pubbliche o private, a tempo determinato o indeterminato, e ciò a prescindere dalla sussistenza di attività in concorrenza con gli interessi dell'Azienda che sono esplicitamente vietate.

Il Dirigente è tenuto a comunicare le attività di lavoro, anche se rese a titolo gratuito, svolte al di fuori del rapporto d'impiego, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7

RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE E SEGRETO D'UFFICIO

Il dott. Francesco Mastinu risponde al Direttore Generale per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Azienda, per la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché per l'imparzialità ed il buon andamento della propria attività.

Il suddetto, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Nell'ambito del dovere generale di lealtà nei confronti dell'Azienda, il dott. Francesco Mastinu è tenuto al rispetto rigoroso delle disposizioni impartite dalla Direzione Generale dell'Azienda sanitaria n. 5 di Oristano sulle modalità ed i criteri gestionali dell'unità operativa nonché ad astenersi dal fornire qualunque informazione o comunicazione ad organismi esterni (stampa, associazioni, enti etc.) senza la preventiva autorizzazione del Direttore Generale.

Art. 8

OBIETTIVI E VERIFICHE

Costituisce obiettivo generale richiesto al Dirigente il conseguimento di più elevati livelli di efficienza, di efficacia e di economicità della Struttura assegnata, tra cui:

- L'accreditamento organizzativo della struttura;
- Il miglioramento degli indicatori di attività e di appropriatezza dell'U.O.;
- L'ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni sanitarie da parte dell'utenza;
- La razionalizzazione della spesa per consumi di prodotti sanitari e farmaceutici;
- Garantire la continuità assistenziale migliorando i livelli di integrazione ospedale-territorio esistenti, anche mediante la condivisione con i medici di medicina generale, con gli specialisti ambulatoriali e con il distretto, di percorsi diagnostico terapeutici appropriati;
- Garantire la presa in carico di posti letto tecnici presso la degenza di Medicina Interna dell'Ospedale S. Martino di Oristano.
- Rafforzare la rete integrata dei servizi di prevenzione, diagnosi e cura del diabete denominata: rete di Malattie Metaboliche e Diabetologia della ASL, rete organizzativa funzionale che garantisce uniformità di assistenza ambulatoriale o in day service su tutto il territorio dalla ASL tramite la U.O. di Diabetologia e la Specialistica Ambulatoriale e Convenzionata, articolando l'assistenza su base Distrettuale, che in base ai bisogni di cura del paziente potrà essere potenziato con livelli assistenziali in regime di day-hospital e assistenza ospedaliera;

Il Direttore Generale ovvero il legale rappresentante pro tempore stabilisce gli ulteriori obiettivi ed i risultati, complessivamente concordati con il Dirigente, di regola annualmente ed in via preventiva, mediante la metodologia della gestione per budget in relazione alle risorse finanziarie, strumentali ed umane attribuite all'Unità Operativa.

Il Direttore Generale ovvero il legale rappresentante pro tempore stabilisce inoltre le modalità di verifica del loro raggiungimento da misurarsi con appositi indicatori.

Le modalità di effettuazione delle verifiche nonché i soggetti deputati alle stesse sono regolamentate dai contratti collettivi e dalle norme legislative nel tempo vigenti. Gli effetti delle valutazioni sono individuati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalle disposizioni di legge individuate in materia.

L'accertamento dei risultati negativi di gestione o l'inosservanza delle direttive impartite sono causa di revoca dell'incarico di direzione di struttura complessa. Essa avviene con atto scritto e motivato secondo le procedure e con gli effetti indicati nei contratti collettivi e nelle leggi in materia.

Art. 9

TRATTAMENTO ECONOMICO, ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE

Al dott. Francesco Mastinu si applicano gli istituti normativi in ordine al trattamento economico, assistenziale e previdenziale previsti dal CCNL del personale dell'area della Dirigenza medico-veterinaria in vigore nonché, dalle disposizioni legislative emanate in materia.

La retribuzione complessiva è quella analiticamente riportata nella scheda economica e di inquadramento, allegata al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. La stessa potrà nel tempo subire variazioni in relazione ai futuri contratti collettivi, nonché, alle disposizioni legislative emanate in materia.

Art. 10

ORARIO DI LAVORO

Il dott. Francesco Mastinu è tenuto a prestare la propria attività per 38 ore settimanali. Avrà comunque l'obbligo di essere a disposizione oltre l'orario di servizio per esigenze connesse all'espletamento delle funzioni affidate ove ne ricorrano oggettive motivazioni di urgenza o di necessità. Tali adempimenti aggiuntivi trovano corrispettivo nel trattamento economico complessivamente riconosciuto dal presente contratto.

L'orario di servizio del Dirigente di struttura complessa dovrà essere certificato attraverso il sistema informatizzato di rilevamento della presenza in uso presso l'Azienda, e ciò sia ai fini della corretta contabilizzazione delle giornate di presenza e ferie o altri permessi, sia ai fini di natura legale e assicurativa.

Art. 11

FERIE

Il dott. Francesco Mastinu ha diritto, proporzionalmente al servizio prestato, ad un periodo di ferie retribuito pari al numero di giornate lavorative previsto dal CCNL nel tempo vigente su base annua, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della Legge 23 dicembre 1977, n. 937.